

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica
udienza del 16/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 5490 / 2022 contenzioso vertente

TRA

██████████ rappresentato e difeso dall' avv. di NATALE
FRANCESCO
RICORRENTE

E

INPS , rappresentato e difeso dall'avv. MAIO ROBERTO
CONVENUTO

avente ad oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)

Con ricorso depositato il 22/07/2022 parte ricorrente, titolare di pensione ██████████
██████████ decorrente dal 1-10-2003 ottenuta con 2377 contributi settimanali, anche
in forza di maggiorazione contributiva ex art. 13 comma ottavo legge 257/92, ha
chiesto che INPS, vanamente sollecitato in sede amministrativa, fosse giudizialmente
condannato alla riliquidazione della pensione neutralizzando gli ultimi anni in cui la
retribuzione pensionabile era stata più bassa, non essendo i correlati contributi
necessari al conseguimento della pensione (comunque liquidata con 2080 contributi),
giusta l'art. 3 comma 8 legge 297/82, come inciso dalla sentenza costituzionale
264/1994; con maggiorazione di accessori e vinte spese e compensi di lite, da
distrarsi ex art. 93 cpc. INPS, costituitosi ed eccepito preliminarmente decadenza e
prescrizione, ha chiesto anche nel merito rigettarsi il ricorso. Causa decisa all'odierna
udienza come da separato dispositivo, previo espletamento di ctu contabile e
deposito di note difensive scritte.

Il ricorso è fondato nei limiti seguenti.

L'orientamento della S.C. in tema di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 e
successive modifiche è noto e consolidato nel senso della decadenza triennale mobile
e non tombale; peraltro entro questi limiti è stata contenuta la domanda attrice. La
prescrizione, quinquennale, dei ratei risulta assorbita dal più breve termine di
decadenza, che porta a considerare i ratei oggetto di possibile riliquidazione solo
relativamente a quelli maturati non oltre un triennio anteriormente al deposito del
ricorso giudiziario, nella fattispecie dal luglio 2019 in avanti. Nel merito, il ricorso va
accolto alla stregua di quanto ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale e di



legittimità anche più recenti (cfr. per tutte Cass. 28025/2018 e Cass. 29967/2022) e dei corretti calcoli della ctu nominata dott.ssa Frulli, la quale ha verificato che al ricorrente, alla data di decorrenza originaria della pensione, competeva un rateo mensile di euro 1.852,44 ovvero superiore di euro 32,99 rispetto alla misura liquidata da INPS pari ad euro 1.819,45; e che al [REDACTED] per il periodo dal 1-7-2019 al 31-8-2023 spettavano correlate differenze pensionistiche pari ad euro 2.134,01, al cui pagamento, maggiorato di accessori ex art. 16 comma 6 legge 412/1991, va pertanto condannato l'Istituto.

P.T.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- a)- dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione [REDACTED] per le causali di cui in ricorso, sulla base di un rateo pensionistico mensile pari, alla decorrenza originaria della pensione, ad euro 1.852,44, superiore rispetto al rateo erogato da INPS (nella misura di euro 1.819,45):
 - b)- per l'effetto, condanna INPS a pagare al ricorrente, per le correlate differenze pensionistiche dal 1-7-2019 al 31-8-2023, la somma di euro 2.134,01 per sorte capitale, oltre accessori ex art. 16 comma sesto della legge 421/91, nonché le differenze relative al periodo successivo, da calcolarsi in base al differenziale iniziale di cui sub) ed ai successivi incrementi perequativi, oltre accessori come sopra;
 - c)- pone a definitivo carico INPS le spese di CTU;
 - d)- condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro [REDACTED] oltre rsg iva e cpa come per legge con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. di Natale Francesco;
 - e)- gg. 30 per deposito sentenza.
- Taranto, 16/10/2024

IL TRIBUNALE GDL
Dott. Saverio Sodo

